

COMUNE DI CAMPOLONGO MAGGIORE
Città Metropolitana di Venezia

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Parere n. 002/2025 Del 28/01/2025	OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL PIAO 2025/2027 – SOTTOSEZIONE 3.3 PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2025-2027.
--	--

Vista la proposta di deliberazione n. 5 del 21.01.2025 di “Approvazione del Piano integrato attività ed organizzazione (PIAO) 2025-2027”;

Considerato che il parere del sottoscritto revisore è limitato alla sottosezione 3.3 “Programmazione triennale del fabbisogno del personale 2025-2027” del PIAO;

Richiamate le disposizioni in materia di assunzioni di personale e limiti di spesa e, in particolare:

- l’art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296, così come successivamente modificato e integrato;
- l’art. 33, comma 2, del D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito dalla legge 28.6.2019 n. 56, il quale ha modificato la disciplina relativa alle facoltà assunzionali dei Comuni, prevedendo il superamento delle attuali regole fondate sul turn-over e l’introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità della spesa di personale;
- il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020 (cd. “Decreto attuativo”) recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato”, in vigore dal 20.4.2020;

Vista la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 13.5.2020, pubblicata sulla G.U. in data 11.9.2020, ad oggetto “circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell’art. 33, comma 2, del decreto legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”;

Atteso che, in relazione a quanto dispone l’art. 4 (cfr. Tabella 1) del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 17.3.2020, per i comuni con popolazione compresa tra i 10.000 e 59.999 abitanti (tra questi rientra il Comune di Campolongo Maggiore), il “valore soglia” del rapporto della “*spesa del personale*” rispetto alle “*entrate correnti*” è pari al 27%;

Visto che dal calcolo effettuato, in relazione a quanto prevede il decreto ministeriale del 17.3.2020, si attesta che il valore del rapporto “*spese di personale/entrate correnti*” (secondo quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale) è per il comune di Campolongo Maggiore pari al 17,39%;

Richiamato l’art. 4, comma 2, del D.M. 14.3.2020, il quale dispone quanto segue: “*A decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza*

con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica [tale valore, per il Comune di Campolongo Maggiore, è pari a 27%]”;

Preso atto che:

- il D.L. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l'articolo 33 del D.Lgs. n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

Atteso che i responsabili di Area hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Rilevato che la proposta di deliberazione dà atto che dalla ricognizione delle eccedenze di personale effettuata non emergono situazioni di personale in eccedenza in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;

Preso atto che il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, risulta come segue:

- Media triennio 2011-2012-2013: € 1.012.145,08
- Previsione 2025/2027: € 950.846,60

Dato atto che, come precisato nel PIAO, la spesa derivante dalla dotazione organica dell'ente alla data del 31 dicembre 2024 (pari a 27 dipendenti) nonché la spesa derivante dalle ulteriori assunzioni da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2024 trova copertura negli stanziamenti del bilancio pluriennale 2025-2027, rispetta il limite di spesa previsto dall'art. 1, comma 557-quater, della legge 27.12.2006 n. 296 (pari a € 1.012.145,08, compresi oneri e IRAP a al netto degli aumenti contrattuali per CCNL successivi al 2004) e non supera il “valore soglia” del 27% del rapporto “spese di personale/entrate correnti” calcolato con riferimento al consuntivo 2023 di cui al DM 17/3/2020;

PRESO ATTO E ACCERTATO

- che il Piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2025-2027 rispetta il vincolo di spesa derivante dall'applicazione dei parametri di cui al D.M. 17 marzo 2020;
- che la spesa derivante dalla programmazione di spesa del personale rientra nei limiti della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a

legislazione vigente, rispettando il valore di dotazione della spesa potenziale massima del personale, ricondotto al limite vigente dato dalla media del triennio 2011/2013 di cui all'art. 1, comma 557 della legge 296/2006;

- che è stato espresso parere sul DUP nel quale sono previste le risorse finanziarie necessarie al finanziamento del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 in coerenza con le previsioni di bilancio e nel rispetto degli equilibri pluriennali di bilancio;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dai Responsabili competenti, ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 21.01.2025, avente ad oggetto "PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2025-2027 (PIAO)", limitatamente alla sezione del PIAO n. 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2025-2027"

Si raccomanda di effettuare un monitoraggio costante sull'andamento della spesa per il personale e sulle capacità assunzionali, anche in relazione alle variazioni normative future.

Si suggerisce di aggiornare annualmente le proiezioni relative al rapporto spese/entrate per assicurare il mantenimento della sostenibilità finanziaria.

ASSEVERA

ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.M. 17.3.2020, che la suddetta proposta di "Approvazione del Piano integrato attività ed organizzazione PIAO 2025-2027", relativamente alla sottosezione 3.3 "Piano triennale del fabbisogno del personale 2025-2027" è coerente con il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

Lonigo 28/01/2025

Il revisore dei Conti